

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1095

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIMOLDI

Disposizioni per la formazione degli insegnanti della scuola primaria in materia di emergenza sanitaria e di tecniche di primo soccorso

Presentata il 29 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai impro-rogabile l'obbligatorietà della formazione dei docenti della scuola primaria in materia di emergenza sanitaria e di tecniche di primo soccorso al fine di renderli coscienti dei rischi e dei benefici correlati a interventi errati o corretti in caso di interventi urgenti.

La necessità di intervento in tempi immediati o comunque assai precoci, al massimo entro due minuti dall'insorgenza dell'evento, è scientificamente dettata dal fatto che la morte di un essere umano è un processo tempo-dipendente caratterizzato dalla progressiva e rapida compromissione dei livelli di ossigenazione delle cellule cerebrali e cardiache. Quando tale compromissione dell'ossigenazione cellulare cerebrale e miocardica diviene di livello assoluto (condizione definita di anossia), se non si interviene dall'esterno entro

cinque o al massimo sette minuti con interventi specifici finalizzati a ripristinare un adeguato flusso di ossigeno a questi distretti cellulari, le lesioni conseguenti, cellulari e quindi organiche, diventano irreversibili. Ne deriva che chiunque, trovandosi al cospetto di una situazione di emergenza sanitaria, se adeguatamente addestrato, può effettuare nei confronti di una persona colta da malore o vittima di un trauma i semplici interventi aventi, primariamente, l'obiettivo di fornire un'ossigenazione minimale di emergenza del cervello e del cuore.

Le situazioni di emergenza sanitaria hanno, inoltre, un significativo risvolto giuridico di rilievo penalistico. L'articolo 593 del codice penale, infatti, impone al cittadino l'obbligo di prestare soccorso. Ma prestare soccorso ha senso solo se lo si sa fare, tanto più che il primo soccorso è una

vera e propria scienza, che non può essere né inventata né improvvisata.

Quest'iniziativa legislativa muove dalla considerazione che non ha senso l'imposizione a un cittadino di un obbligo di prestare soccorso senza assicurare ad esso anche un'adeguata formazione. Il legislatore ha, pertanto, il dovere istituzionale, nei confronti del cittadino, di garantire la più capillare delle strategie formative in materia di primo soccorso, che è possibile solo inserendo questa disciplina nell'obbligo di formazione e istruzione.

Il percorso didattico (articolo 2) è articolato in cinque livelli progressivi di apprendimento:

a) primo livello, *Basic Life Support* (BLS): supporto di base alle funzioni vitali;

b) secondo livello, *Basic Trauma Care* (BTC): primo soccorso al paziente traumatizzato;

c) terzo livello, *First Aid* (FA): primo soccorso al paziente non traumatizzato;

d) quarto livello, *Early Defibrillation* (ED): la defibrillazione precoce semiautomatica, altrimenti definita dalla letteratura internazionale BLS-D;

e) quinto livello, *Basic Disaster Care* (BDC): primo soccorso nelle grandi emergenze.

La partecipazione dei docenti ai corsi è obbligatoria per quelli BLS e per quelli BTC, facoltativa per quelli FA, ED e BDC. Alla fine del corso, per ogni singolo livello, previo esame teorico-pratico, è rilasciata un'attestazione del corso seguito e dell'idoneità conseguita, a firma congiunta del dirigente scolastico, del docente formatore e del responsabile dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. Il superamento dell'esame è condizione per l'accesso al livello successivo di apprendimento. Per l'organizzazione dei corsi le isti-

tuzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali od ospedaliere ovvero con i policlinici universitari per l'individuazione del personale, operante presso le relative strutture, cui affidare i corsi stessi. Il personale è individuato dal dirigente scolastico fra i soggetti a lui indicati dagli enti, previa valutazione dei *curricula*. Di fondamentale rilievo sono, inoltre, le disposizioni dell'articolo 3, in base alle quali all'insegnamento dell'educazione all'emergenza sanitaria e delle tecniche di primo soccorso sono preposti medici specialisti nel settore dell'emergenza-urgenza, con riferimento ai profili della medicina di emergenza, della chirurgia generale, dell'anestesia-rianimazione-terapia intensiva, della medicina interna o della cardiologia, ovvero che hanno conseguito la laurea specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche, in servizio presso l'area critica territoriale e ospedaliera dipartimentale di emergenza, in possesso di *curriculum* idoneo e di certificazione di idoneità all'insegnamento rilasciata da università o da società scientifiche operanti nel settore dell'emergenza, accreditate presso enti universitari.

Fino alla stipulazione delle convenzioni i dirigenti scolastici possono organizzare i corsi affidandoli a medici o a infermieri di loro scelta, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, nonché a coloro che hanno conseguito la laurea in scienze infermieristiche e ostetriche o un titolo equipollente, ovvero che hanno maturato un'anzianità di cinque anni presso l'area critica territoriale e ospedaliera dipartimentale di emergenza, purché in possesso di un'adeguata formazione universitaria nel settore dell'emergenza sanitaria e del primo soccorso, con la partecipazione a *master* o a corsi di alta formazione in materia di emergenza medico-chirurgica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca norme per l'introduzione nelle scuole primarie di corsi di educazione all'emergenza sanitaria e alle tecniche di primo soccorso, di seguito denominati «corsi», finalizzati a rendere consapevoli i docenti dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nelle attività scolastiche, nonché a fornire loro la conoscenza e l'addestramento adeguati per effettuare, in caso di necessità, interventi di primo soccorso.

ART. 2.

(Corsi).

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, in sede di definizione dei *curricula* delle istituzioni scolastiche, autorizza l'organizzazione dei corsi.

2. I corsi hanno una durata di quindici ore e sono distinti nei seguenti cinque livelli:

a) corso di primo livello — *Basic Life Support* (BLS): supporto di base alle funzioni vitali;

b) corso di secondo livello — *Basic Trauma Care* (BTC): primo soccorso al paziente traumatizzato;

c) corso di terzo livello — *First Aid* (FA): primo soccorso al paziente non traumatizzato;

d) corso di quarto livello — *Early Defibrillation* (ED): defibrillazione precoce semiautomatica;

e) corso di quinto livello — *Basic Disaster Care* (BDC): primo soccorso nelle grandi emergenze.

3. La partecipazione dei docenti ai corsi è obbligatoria per i corsi di primo e di secondo livello ed è facoltativa per i corsi di terzo, di quarto e di quinto livello.

4. Al termine di ciascun corso, per ogni livello, previo esame teorico-pratico, è rilasciata un'attestazione del corso seguito e dell'idoneità conseguita, a firma congiunta del dirigente scolastico e del responsabile dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera.

5. Il superamento dell'esame di cui al comma 4 è condizione per l'accesso al corso di livello successivo.

6. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali, con le aziende ospedaliere o con i policlinici universitari per l'individuazione del personale, operante presso le relative strutture, cui affidare i corsi stessi. Il personale è individuato dal dirigente scolastico tra i soggetti a lui indicati dagli enti di cui al primo periodo, previa valutazione dei *curricula*.

7. Le convenzioni di cui al comma 6 sono stipulate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Affidamento dei corsi).

1. I corsi sono affidati, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, a laureati in medicina e chirurgia, specialisti nel settore dell'emergenza-urgenza, con riferimento ai profili della medicina di emergenza, della chirurgia generale, dell'anestesia-rianimazione-terapia intensiva, della medicina interna o della cardiologia, ovvero a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche, in servizio presso l'area critica territoriale e ospedaliera dipartimentale di emergenza, in possesso di *curriculum* idoneo e di certificazione di idoneità all'in-

segnamento rilasciata da università o da società scientifiche operanti nel settore dell'emergenza, accreditate presso enti universitari.

2. Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 6, i dirigenti scolastici possono organizzare i corsi affidandoli a medici o a infermieri di loro scelta, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché a coloro che hanno conseguito la laurea in scienze infermieristiche e ostetriche o un titolo equipollente, hanno maturato un'anzianità di cinque anni presso l'area critica territoriale e ospedaliera dipartimentale di emergenza e sono muniti di adeguata formazione universitaria nel settore dell'emergenza sanitaria e del primo soccorso, con la partecipazione a *master* o a corsi di alta formazione in materia di emergenza medico-chirurgica, dando preventiva comunicazione dell'organizzazione del corso e indicazione di un termine per la presentazione di eventuali dichiarazioni di disponibilità e *curriculum* all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, al collegio degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia e all'azienda sanitaria od ospedaliera competenti per territorio.

ART. 4.

(Programmi e organizzazione dei corsi).

1. I programmi dei corsi di cui al presente comma sono predisposti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge da una commissione istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute:

a) corso di primo livello-BLS: supporto di base alle funzioni vitali con metodiche di base;

b) corso di secondo livello-BTC: primo soccorso nel paziente traumatizzato;

c) corso di terzo livello-FA: primo soccorso nel paziente non traumatizzato;

d) corso di quarto livello-ED: defibrillazione precoce semiautomatica;

e) corso di quinto livello-BDC: primo soccorso nelle grandi emergenze.

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6, e dell'articolo 3, valutato in 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0011500